IL MONITORE ECCLESIASTICO
Anno LXI - Serie V - Vol. VIII - Fasc. VII - Luglio 1936

ATTI DELLA APOSTOLICA SEDE

(« A. A. S. », vol. XXVIII, 25 maggio 1936, N. 6).

ATTI DEL SOMMO PONTEFICE PIO XI

Lettera decretale. — Si decretano gli onori dei santi ai beati Giovanni Fisher, vescovo di Roff e Tommaso More, martiri, fissandone la festa da celebrarsi nella Chiesa universale per san Giovanni il 22 giugno e per san Tommaso il 6 luglio di ogni anno. (« A. A. S. », cit., pagina 185).

ATTI DELLE SACRE CONGREGAZIONI

Sacra Congregazione del S. Offizio.

LIBRI ALL'INDICE.

Con decreto del 22 aprile 1936 è stato condannato e messo all'Indice il libro di JOSÉ FRANCO PONCE, *Los misterios de las mesas parlantes y del soligrafón.*

Con decreto del 6 maggio 1936 è stato condannato e messo all'Indice il libro di GERMÁN LIST ARZUBIDE, *Practica de la educación irreligiosa.* (« A. A. S. », cit., pag. 205).

Sacra Congregazione Concistoriale.

Pinskensis-Łomżensis. — *De mutatione finium dioecesium.* Con decreto dell'11 gennaio 1936 sono state staccate dalla parrocchia *Topeczevo* e dalla diocesi di Pinsk le frazioni di Vodzki, Sciony, Kiewłaki e sono state in perpetuo unite alla più vicina parrocchia di *Hodyszevo* e alla diocesi di Łomzénsi.

Łomżensi-Siedlcensis. — *De mutat. fin. dioec.* Con decreto del 14 marzo 1936 il villaggio *Kółko* è stato smembrato dalla parrocchia di *Nur* in diocesi di Łomenża ed è stato attribuito alla parrocchia di *Sterdyn* e alla diocesi di Siedlce. (« A. A. S. », cit., pag. 206).

Sacra Congregazione di Propaganda Fide.

Instructio pro religiosis mulierum institutis, ad tuendam puerorum matrumque vitam in locis missionum. («A. A. S.», vol III, ser. II, p. 208).

Constans ac sedula huic S. Congregationi consuetudo fuit rationem apostolatus ad diversas temporum locorumque necessitates componendi. In praesentia autem complures missionum Ordinarii documenta S. Sedi ultro attulere de necessitate aptiora adhibendi praesidia in matrum et infantium salutem. In quibusdam enim Africae regionibus nonnullae tribus in dies decrescunt et ad extinctionem adducentur, nisi efficacioribus curis matrum et infantium vitae subveniatur. Alibi vero, neglectis elementaribus valetudinis servandae praeceptis, ingentissimo numero pueri vel primis vitae diebus decedunt. Earum regionum civilis potestas et acatholicae quoque sectae studiose ad rem animos mentesque intendunt; atque nonnulli Gubernatores Sorores in nosocomia non admittunt nisi probationis testimonio seu diplomate curandi infirmos praeditas.

Iam nunc privatis consiliis exorta sunt hic atque illic varia pro servandis matribus et pueris sodalicia, quae oportet in certam disciplinam et ordinem quamprimum instruere.

Haec igitur Sacra Congregatio huic urgentiori missionum necessitati, qua par est consideratione prospiciens, obtenta a Summo Pontifice Pio Div. Prov. Pp. XI debita facultate consiliisque conlatis cum S. Congregatione negotiis Religiosorum sodalium praeposita, has quae sequuntur normas ac instructiones edendas opportunum censuit.

Optandum sane est ut nova instituantur Sororum Sodalicia, quae iuvandis matribus et infantibus periclitantibus, servatis servandis, sese devoveant. Haec auspicata Instituta ad normam iuris communis efformanda sunt. Praeterea huic S. Congregationi gratum acceptumque erit si in Institutis Religiosis iam exsistentibus coetus Sororum formentur quae ad praedictum finem contendant. Si res postulaverit, constitutionibus Institutorum ab hoc S. Consilio dependentium opportunae normae adiicientur.

Ea tamen quae supra disposita sunt, hisce quae sequuntur, condicionibus subsunt:

a) Necesse non est ut *omnes* Religiosae mulieres ipsaemet operam omni curationum generi praestent. Eae poterunt laicas indigenas, infirmorum ministras, sibi subiectas habere, documentis probatae peritiae munitas, coniunctas vero cum Instituto Religioso societate vitae et animorum.

b) Nulla Soror obligari poterit a Superioribus ad ministerium obstetriciae artis; sed tantum illae Sorores quae libero studio hoc peculiare missionalis caritatis munus a Superioribus acceptare velint.

c) Nova ista munera tum adaequatam postulant medicae artis cognitionem, tum specialem animae disciplinam. Necesse est ergo ut Sorores vel de re medica vel de ministerio infirmis praestando publicas litteras probationis obtinuerint; sed in primis ut ipsae peculiaribus praesidiis custodiantur et roborentur; quae quidem praesidia spiritualia a Superioribus determinanda sunt. In ministerio curationum sentire debent sanctam inesse caritatis exercitationem et meritum, quum, dolores corporum lenientes, ad gratiam Redemptionis iter animis aperiant. Illud S. Francisci Salesii meminisse iuvat, caritatem scilicet esse vigilem castitatis custodem.

d) Necesse sane est ut Sorores, ad litteras probationis obtinendas, valetudinaria et universitates catholicas adeant, et, si ea desint, nosocomia a magistris catholicis recta. Si tamen valetudinaria et universitates catholicas adire nequeant, Sorores, impetrata licentia ab hac S. Congregatione, etiam laicalia valetudinaria frequentare poterunt. Candidatae, binae saltem, nosocomia frequentent, et, quatenus opus sit, modestis laicalibus indutae vestibus; in religiosis vero domibus degant, ubi quotidie eis praesto sint solacia et spiritualia praesidia.

e) In novis vero Institutis, quae ex professo operam dabunt matrum et infantium curandae saluti, candidatae universitatis studia compleant ante perpetuorum votorum professionem. In Institutis iam exsistentibus huius normae consideratio habeatur et, quantum constitutiones permittant, norma servetur.

Quod attinet ad exercitium medicinae et chirurgiae a missionariis explendum, huiusmodi exercitium praescriptis can. 139 C. I. C. definitur, atque indultis quae Sacra Congregatio concedere solet.

Datum Romae, ex Aedibus S. C. de Propaganda Fide, die 11 februarii 1936.

P. Card. Fumasoni Biondi, *Praefectus.*

L. ✠ S.

† C. Costantini, Archiep. tit. Theodosien., *Secretarius.*

ATTI DEGLI UFFICI

Commissione Pontificia per l'interpretazione autentica del C.J.C.

INTERPRETAZIONE DEI CANONI 580 E 1006.

Em.mi Patres Pontificiae Commissionis ad Codicis canones authentice interpretandos, propositis in plenario coetu quae sequuntur dubiis, responderi mandatur ut infra ad singula:

I. DE CESSIONE BONORUM A RELIGIOSO MUTANDA. – D. An requiratur venia S. Sedis ut professus, ad normam canonis 580 § 2, cessionem vel dispositionem saltem de notabili bonorum parte in favorem religionis mutare possit.

R. *Affirmative.*

II. DE TEMPORE SACRAE ORDINATIONIS. – D. An sub verbis *festo de praecepto*, de quibus in canone 1006 § 3, veniant etiam festa per Codicem in universa Ecclesia suppressa.

R. *Negative.*

Datum Romae, e Civitate Vaticana, die 15 mensis Maii anno 1936.

I. Card. SERAFINI, *Praeses.*

I. BRUNO, *Secretarius.*

DIARIO DELLA CURIA ROMANA

Sabato, 9 maggio 1936, Sua Santità ha ricevuto in solenne udienza S. E. il sig. dott. Luis de Zulueta y Escolano, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario di Spagna, per la presentazione delle lettere credenziali.

Sacra Congregazione dei Riti.

28 aprile 1936. Congregazioni *Ordinaria* e *Particolare* sui seguenti argomenti:

1° Introduzione della causa di beatificazione e canonizzazione della Serva di Dio Maria della Provvidenza, fondatrice dell'Istituto delle Suore Ausiliatrici delle Anime del Purgatorio.

2° Introduzione della causa di beatificazione e di canonizzazione della Serva di Dio Elena Guerra, fondatrice delle Oblate dello Spirito Santo, dette Suore di santa Zita.

3° Concessione dell'Officio e Messa della Beata Giuliana, vergine liegese.

4° Revisione degli scritti del Servo di Dio Nicola Barré, dei Minimi.

5° Revisione degli scritti della Serva di Dio Eugenia Jubert, della Sacra Famiglia e Sacro Cuore.

6° Sul non culto del Servo di Dio Carlo Giuseppe di Mazenod, vescovo, fondatore degli Oblati di Maria Immacolata.

7° Sul non culto del Servo di Dio Antonio M. Pucci, dei Servi di Maria.

5 maggio 1936. Congregazione *Preparatoria* sull'eroismo delle virtù della venerabile Anna Maria Javouhey, fondatrice delle Suore di san Giuseppe di Cluny.

DIRITTO CONCORDATARIO

Per il conseguimento degli effetti civili alle sentenze e ai provvedimenti dell'autorità ecclesiastica in cause matrimoniali.

Come deve essere condotta la pratica?

R. È detto nella circolare del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica agli Ordinarii Diocesani d'Italia in data 3 agosto 1929, riportata in « A. A. S. », 3 agosto 1929, n. 511. Non sarà inutile rileggerla. Dice testualmente così:

« Poichè il giorno 8 del corr. agosto andrà in vigore la legge 27 maggio 1929, n. 847, per l'applicazione del Concordato fra la Santa Sede e l'Italia nella parte relativa al matrimonio (art. 34), questo Supremo Tribunale ritiene opportuno indicare ai Rev.mi Ordinari d'Italia le norme che dovranno essere osservate, affinchè le sentenze e i provvedimenti, che dichiarano la nullità del matrimonio, *siano resi esecutivi agli effetti civili.*

1. Le sentenze dichiaranti la nullità del matrimonio, tanto se il loro processo abbia seguito il corso formale di cui ai canoni 1960–1989 del *Codex iuris canonici*, quanto se siano state trattate con la procedura eccezionale ed economica di cui ai canoni 1990–1992, appena siano divenute definitive ed esecutive a norma dei canoni 1987–1992, saranno transmesse d'ufficio in due copie integrali autentiche, a questo Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, unitamente ad una copia di quegli atti del processo, *che sono necessarii* per accertare la regolarità del medesimo (comma 5).

2. Nel caso previsto nel primo comma dell'art.22 della citata legge 27 maggio 1929, cioè di sentenza emanata sia prima sia dopo il giorno dell'entrata in vigore della legge stessa, ma dichiarante la nullità di alcun matrimonio celebrato *prima* del detto giorno, la procedura avanti questo Supremo Tribunale, allo scopo di ottenere che la sentenza produca il suo effetto riguardo al matrimonio civile contratto fra le stesse persone, dovrà essere iniziata a richiesta di almeno una delle parti. In ordine a tale richiesta si dovrà fare la transmissione della sentenza come sopra al n. 1. I Rev.mi Ordinarii, ove sia necessario, esorteranno le parti a valersi del beneficio concesso dalla legge allo scopo di impedire che tra coloro il cui matrimonio religioso è stato dichiarato nullo, permanga il vincolo del matrimonio civile.

3. Questo Supremo Tribunale appena avuta notizia dalla Corte di Appello dell'eseguita annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio nell'ufficio dello stato civile, ne darà comunicazione al Rev.mo Ordinario il quale transmetterà la notizia al parroco, nei cui registri è conservato l'atto originale di matrimonio. Questi poi annoterà a margine del detto atto le indicazioni sia della sentenza che ha dichiarata la nullità del matrimonio, sia dell'avvenuta transcrizione nei registri dello stato civile.

4. Sarà pure data notizia ai Rev.mi Ordinarii, per gli effetti di cui al precedente n. 3, delle dichiarazioni di nullità di matrimonio emanate dalla Sacra Romana Rota o dalla Sacra Congregazione del Santo Offizio e dei provvedimenti di dispensa del matrimonio *rato et non consummato* emanati dalla Sacra Congregazione dei Sacramenti.

Dalla Segnatura Apostolica,
Roma, Palazzo della Dataria, il dì 3 agosto 1929.

F. Card. Ragonesi, *Prefetto*
F. Cattani Amadori, *Segretario* ».

Nota. — A tali istruzioni debbono attenersi le parti se non vogliono esporsi al pericolo di ritardi e di intralci che la pratica potrebbe subire; sarà anzi dovere delle stesse Curie ecclesiastiche e dei parroci e direttori di anime richiamare sovente a memoria le norme alla cui esatta osservanza è legato non soltanto il decoro degli ufficii ecclesiastici e del clero, ma troppo spesso anche il bene delle anime, la eliminazione di peccati e di scandali. Né sarà inopportuno suggerire a qualche corte d'appello che dare nota al Tribunale Supremo dell'esito della pratica avuta da esso stesso (vedi sopra n. 3), oltre che di logica giuridica è anche atto di cortesia, la quale fa sempre tanto bene, specialmente tra dicasteri così elevati delle due giurisdizioni, la ecclesiastica e la civile.

ESEMPIO PRATICO

Giunta la pratica al Supremo Tribunale, questo, dopo la delibazione prevista dall'art. 34 del Concordato, ove nulla osti emette il suo decreto e lo invia alla competente Corte di Appello che provvede al riconoscimento degli effetti civili. La pratica si svolge come segue:

SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNATURA APOSTOLICA.

Num. di prot. 334/936 C.
Matrimonio: Olbi–Zennaro.

Roma, li 21 aprile 1936.

Eccellenza,

Per incarico dell'Emo. Sig. Cardinale Prefetto di questo Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, mi pregio trasmettere all'Eccellenza Vostra:

1° la copia autentica della sentenza definitiva del Tribunale ecclesiastico di Padova, che dichiara nullo *ex defectu consensus* il matrimonio celebrato in Venezia nella Chiesa dei Frari il dì 29 settembre 1920 fra i Signori Giuseppe Olbi ed Irma Zennaro, seguito dall'atto civile compiuto nel comune di Venezia il dì 11 ottobre 1920;

2° la domanda della Signora Irma Zennaro;

3° la copia autentica del decreto di questo Supremo Tribunale, per ottenere alla suddetta sentenza gli effetti civili, di cui all'articolo 24, capoverso 5 del Concordato fra la Santa Sede e l'Italia.

Quando da cotesta Regia Corte di Appello sia stato ordinato di annotare nei registri dello stato civile la dichiarazione di nullità del matrimonio di cui sopra, prego la E. V. di volermene dare notizia.

Con ossequio.

F.to F. MORANO, *Segretario*

A Sua Eccellenza il Primo Presidente della Corte di Appello di Venezia.

REGIA CORTE DI APPELLO DI VENEZIA.

Visto si comunica al P. M. pel suo parere, indi al Signor Consigliere Cav. Uff. Biron per la relazione in Camera di Consiglio della Sezione I.

Venezia, li 24 aprile 1936–XIV.

F.to ANDREONI.

Il P. M.

Vista la domanda che precede;

Osserva che è giurisprudenza pacifica e costante che il provvedimento col quale la Corte d'Appello ordina la trascrizione della sentenza ecclesiastica d'un matrimonio religioso preconcordatario, deve essere emesso in seguito a giudizio proposto nelle forme ordinarie, anche se la domanda venga trasmessa d'ufficio dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica.

Chiede, pertanto, che l'Ecc.ma Corte dichiari di non trovar luogo a deliberare.

Venezia, li 26 aprile 1936–XIV.

p. *Il Procuratore Generale*
F.to ISOLDI

ORDINANZA

La Regia Corte di Appello di Venezia – Sezione I – riunita in Camera di Consiglio coi signori:

Comm. Giacomo Boschieri, *Presidente di Sezione*; Cav. uff. Giuseppe Biron, Cav. uff. Lorenzo Giocoli, Cav. uff. Ovidio Carlini, Cav. uff. Alfredo Tilli, *consiglieri*; ha pronunciato la seguente

Ordinanza.

Ritenuto in fatto che Irma Zennaro, appena diciassettenne, celebrò in Venezia con Giuseppe Olbi dapprima nel 29 settembre 1920 nella Chiesa dei Frari il matrimonio religioso e poscia nell'11 ottobre successivo il matrimonio civile, indottavi dai genitori e dai parenti che, trovandosi ella incinta ad opera dell'Olbi, videro nel matrimonio l'unico mezzo per legittimare la posizione di lei e salvare l'onore della famiglia.

Ottenuta dopo quattro anni di convivenza coniugale la separazione legale, la Zennaro nell'anno 1930 chiese *ex capite vis et metus* ed il Tribunale ecclesiastico di Venezia con sentenza definitiva in data 22 luglio 1933 dichiarò: « constare de nullitate matrimonii in casu ». Sull'appello proposto *ex officio* dal difensore del vincolo matrimoniale il Tribunale ecclesiastico di Padova con sentenza 17 giugno 1935 confermò la sentenza.

Il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, a cui fu portata detta sentenza, con decreto 21 aprile 1935 ordinò la trasmissione a questa Corte di Appello della domanda in originale presentata da Irma Zennaro per ottenere la dichiarazione di esecutorietà della sentenza per gli effetti civili, nonchè in copia autentica della sentenza di nullità, del certificato del matrimonio civile e del decreto di esso Supremo Tribunale agli effetti di cui agli articoli 34, quinto capoverso del Concordato, 17 e 22 della legge 27 maggio 1929, n. 847.

Avuta comunicazione degli atti, il P. M. concluse non essere luogo a deliberare dovendosi pronunciare sentenza in seguito al contraddittorio delle parti e non ordinanza in Camera di Consiglio.

Ritenuto in diritto che, contrariamente all'avviso del P. M., la Corte, seguendo la sua costante giurisprudenza, crede di essere autorizzata a provvedere sulla domanda in Camera di Consiglio oltre che dallo spirito della legge, intesa a parificare, almeno parzialmente, le condizioni di coloro che prima del Concordato ebbero a contrarre matrimonio civile e religioso e a risparmiare alle parti il dispendio, la molestia e le inquietudini di un secondo giudizio, dalla lettera della legge non tanto per quello che esprime quanto invece per quello che non dice. L'art. 22 della legge 27 maggio 1929, n. 847, nello stabilire gli

effetti della pronuncia dei Tribunali ecclesiastici sui matrimoni civili preconcordatari si richiama alle formalità di cui al precedente art. 17, senza distinguere fra quelle contenute nella prima parte e quelle enunciate nel capoverso onde è lecito ritenere che richiami tutto l'articolo considerato complessivamente nelle sue due parti e conseguentemente tanto le formalità disciplinari nel primo comma che devono precedere la pronuncia della Corte di Appello quanto le formalità disciplinate nel capoverso relative alla pronuncia stessa. Il valore sostanziale di sentenza che taluni si attribuisce alla pronuncia della Corte di Appello non può portare alla necessità del contraddittorio quanto risulta chiaro per la dizione della legge che il contraddittorio non fu voluto dal legislatore: l'interprete deve applicare la legge non crearla e tanto meno correggerla indirizzandola a finalità opposte da quelle da essa volute. Se il legislatore avesse voluto il contraddittorio gli sarebbe stato facile il dirlo aggiungendo nella prima parte dell'art. 22, dopo l'inciso: « su domanda di una delle parti », le parole « con citazione dell'altra »; aggiunta doverosa perchè il bisogno di enunciare esplicitamente la necessità del contradditorio doveva apparire evidente anche ad un legislatore distratto dal momento che faceva richiamo all'art. 17 e che in questo si ammette la sola procedura camerale.

Né alcun utile elemento per la tesi che non si accoglie può ricavarsi dal requisito della domanda, che può essere proposta tanto con ricorso (veggasi, fra i molti, il disposto dell'art. 836 Cod. proc. civ.) quanto con citazione, e dall'avere richiesto nel caso di sentenza di nullità la domanda di una sola delle parti e nel caso del provvedimento di dispensa, che, come tutti ammettono, è reso esecutivo con ordinanza pronunciata in Camera di Consiglio, la domanda di ambedue le parti, perchè tale diversità, che non esisteva nel progetto di legge e che è dovuta ad un emendamento della Camera dei Deputati, si spiega con la maggior garanzia che nel caso di nullità offre la procedura contenziosa e la doppia sentenza conforme dei Tribunali ecclesiastici.

Nel merito si osserva che il matrimonio religioso fu annullato *ex capite vis et metus* per una causa cioè ammessa anche dal Codice civile il quale all'art. 105 dispone che il matrimonio può essere impugnato da quello degli sposi del quale non sia stato libero il consenso; e non è libero il consenso estorto con la violenza fisica o con la violenza morale (minaccia ingiusta di grave danno). Né la inammissibilità dell'azione di nullità per decorrenza del termine stabilito dal successivo articolo 106 toglie che la mancanza di libertà del consenso sia per il nostro diritto una causa di nullità del matrimonio, onde, essendo intervenuto il decreto del Supremo Tribunale della Segnatura ed essendovi la domanda di Irma Zennaro, la Corte deve rendere esecutiva la sentenza di nullità del Tribunale ecclesiastico di Padova.

Visti gli articoli 24 del Concordato, 17 e 22 della legge 27 maggio 1929, n. 874

RENDE

esecutiva la sentenza 17 giugno 1935 del Tribunale ecclesiastico di Padova che confermando la sentenza 22 luglio 1933 del Tribunale patriarcale di Venezia dichiarò nullo *ex defectu consensus* il matrimonio religioso celebrato fra Giuseppe Olbi ed Irma Zennaro nel 29 settembre 1920 in Venezia nella Chiesa dei Frari ed ordina l'annotazione di detta sentenza a margine dell'atto di matrimonio civile iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Venezia dell'anno 1920 al numero 1223, parte I.

Venezia, 5 maggio 1936-XIV.

Il Presidente della Sezione Prima
f.to BOSCHIERI (1)

Il Cancelliere: f.to TURCATO

Per copia conforme che si rilascia per uso d'ufficio, dalla Regia Corte d'Appello.

Venezia, li 8 maggio 1936-XIV.

Il Cancelliere: f.to TURCATO.

R. CORTE D'APPELLO DI VENEZIA.

Venezia, 9 maggio 1936-XIV.

N. 33 P. P.
Risposta a Nota 21/4/936, n. 334/936 C.
All. N. 1. *Oggetto*: Matrimonio Olbi-Zennaro.

Onor. Segretario del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
Roma.

In relazione al sopraindicato foglio trasmesso a cotesto onorevole Tribunale Supremo la unita copia autentica della ordinanza 5 maggio corr., pronunciata da questa Corte, con la quale viene resa esecutiva la sentenza del Tribunale ecclesiastico di Padova che, confermando la sentenza 22 luglio 1933 del Tribunale Patriarcale di Venezia, dichiara nullo *ex defectu consensus* il matrimonio religioso celebrato fra Giuseppe Olbi ed Irma Zennaro nel 29 settembre 1920 in Venezia nella Chiesa dei Frari ed iscritto nel registro degli atti matrimoniali del Comune di Venezia nell'anno 1920 al n. 1223, parte I.

Nel contempo informo di avere richiesta annotazione della dichiarazione di nullità del matrimonio allo stato civile di questo Comune.

p. *Il Primo Presidente*: ZAMI (?)

---

(1) La sentenza non ha bisogno di commento, tanta è la luce di dottrina e di rettitudine logica, giuridica e morale onde si illumina; va piuttosto segnalata ad esempio di qualche novizio poco esperto o di qualche arteriosclerotico per il quale il Concordato è come se non ci fosse.

STUDII DI DIRITTO CANONICO

I.

De iure praecedentiae.

QUESITO. — Una sede arcivescovile metropolitana, che, in seguito ad una delle tante leggi eversive, è stata privata dell'unica sua suffraganea, ha diritto a conservare ancora il titolo onorario di metropolitana e le inerenti prerogative, prima tra tutte: la precedenza?

Si risponde: *Affirmative ad utrumque.*

Cenno storico.

1. Avuto riguardo alla potestà d'ordine, i Vescovi, tra loro, sono tutti eguali. Ma se li consideriamo sotto l'aspetto della giurisdizione, allora « ex facto Ecclesiae varii gradus distinguuntur » (1).

Questi gradi – intermedi tra il Sommo Pontefice e i Vescovi – sono: il Metropolita, il Primate e il Patriarca.

Metropolita è colui « qui sub se habet totius alicuius provinciae simplices Antistites ». Primate « ille dicitur qui praeest Metropolitanis alicuius regni aut nationis ».

Patriarca è quegli « qui ex officio et vi sedis episcopalis habet superiorem quandam iurisdictionem ecclesiasticam in omnes Episcopos et Metropolitas et Primates alicuius regionis » (2).

Per un certo tempo, a questi alti Presuli della nostra gerarchia fu comune, quale titolo onorifico, il nome di Arcivescovo.

« Factum Ecclesiae ».

2. Il fatto, cui sopra abbiamo accennato, e che dette origine a questi « nuovi gradi », non è stata la Chiesa a crearlo o a volerlo; ma è venuto su a formarsi – sensim sine sensu – per . . . generazione spontanea.

Seguendo l'esempio degli Apostoli, i banditori del Vangelo, a campo della loro missione, di preferenza, scelsero quasi sempre i principali centri politici del tempo. Di là poi la fede s'irradiava verso la periferia, ove, venendosi a formare nuclei importanti di nuovi fedeli, spesso per i più notevoli, si creavano dei Vescovi, i quali verso la sede Madre conservavano sempre una devozione e soggezione insieme. Vincolo questo che veniva sempre più rafforzato dai Sinodi, che frequentemente si celebravano e dalle cause che si trattavano; poichè sì queste che quelli

---

(1) SEBASTIANELLI, *Praelectiones; Ius Canonicum: De personis*, n. 145.

(2) SEBASTIANELLI, loc. cit., n. 148; BRÜCH, *Compendio di Storia della Chiesa*, n. 51; WERNZ–VIDAL, *Ius Canonicum: De personis*, n. 517.

avevano per sede naturale e competente, non che più adatta, la Metropoli. Nacque in tal modo la provincia ecclesiastica.

Talune di queste sedi primarie vantavano una importanza politica più eccezionale; oppure « ob praerogativam sedentis » emergevano sulle altre, e a poco a poco cominciarono ad estendere la loro giurisdizione al di là dei confini della propria provincia, su quelle di altri Metropoliti, e si formarono così le sedi primaziali.

Grande rinomanza ebbero su tutte le altre sedi, quelle di Roma, di Antiochia e Alessandria, per rispetto a san Pietro, che le fondò; a cui più tardi si aggiunsero le Chiese di Costantinopoli e di Gerusalemme, questa per riguardo a N. S. G. Cristo, che vi patì e morì, quella, perchè ritenevasi la « nuova Roma », allorchè vi passò la Corte imperiale. Queste sedi furono dette « patriarcali » ed ebbero l'appellativo di « maggiori » per distinguerle dalle « minori », che si crearono più tardi.

Fattore politico.

3. Nella integrazione e perfezione di questi nuovi gradi gerarchici è innegabile l'influsso di vari altri fattori, in prima linea: quello politico. « Minime negamus – dicono Wernz-Vidal – institutiones Iudaeorum, divisionem provinciarum Romanarum, imo usus quosdam paganorum suis vitiis liberatos potuisse esse occasiones adminnicula externa, subsidia naturalia, quibus Ecclesia, illo tempore, etiam ad formandam hierarchiam ecclesiasticam, quodammodo, usa sit » (1).

4. Però è ugualmente vero, che la Chiesa, pur adattandosi alla circoscrizione civile del tempo, non ne divenne schiava fino al punto da seguirla *servilmente*.

Le vicissitudini politiche, cui vanno soggette tutte le nazioni del mondo, ci richiamano alla mente gli svariati fenomeni, che ci offrono le sabbie mobili dei deserti. Oggi ci presentano una figura, domani un'altra. Ora la Chiesa, società conservatrice per antonomasia, per seguire le sorti dei popoli, non poteva rimaneggiare, ad ogni istante, la sua toponomastica religiosa. Questa volontà decisa tenne a dichiararla fin dai primi secoli, quando, cessate le persecuzioni, poteva muoversi a suo talento. Così per bocca d'Innocenzo I (401–417) dichiarò: « non bene visum est ad mobilitatem necessitatum mundanarum Dei Ecclesiam commutari, honoresque aut divisiones perpeti, quas pro suis causis faciendas duxerit Imperator » (2).

Anzi il Papa san Gelasio (492–496) decretò esplicitamente, che una volta formate le provincie, in linea di massima, non dovevano essere più soggette a mutazioni (3).

---

(1) Op. cit., n. 250.

(2-3) Sebastianelli, *De personis*, n. 150.

Ecco perchè, in seguito a sconvolgimenti politici, nelle capitali novellamente sorte non venne trasferita la sede metropolitico-religiosa, che rimase dov'era.

5. Nel corso dei secoli la ragione di Stato qualche volta ha fatto sentire il suo peso; ma la Chiesa se aderendo ai desiderii del Principe o del Presule, che se ne rendeva interprete, o viceversa, ha inalzato la nuova sede politica a una dignità ecclesiastica superiore, ciò l'ha fatto senza spogliarne le preesistenti.

A questo suo modo di agire è rimasta talmente fedele, in modo da non deflettere, nè dinanzi alle bufere politiche, nè dinanzi alle bufere religiose. Così, e là dove irruppero Musulmani o Arabi, e là dove trionfarono eretici o scismatici, quando altro non ha potuto fare, ha conservato viva la memoria, registrandone i nomi, delle antiche e gloriose sedi.

Ai nostri giorni.

6. Naturalmente, cambiandosi costumi e abitudini, subentrando nuove relazioni e nuovi orientamenti, una certa mutazione è venuta a formarsi a riguardo di questi gradi intermedi della gerarchia. Ma ciò è avvenuto unicamente per volere della Chiesa e al solo fine di rendere più spedito e agile il governo delle anime.

Così oggi, e non da oggi soltanto, i patriarchi, e i primati non hanno più quell'immensa giurisdizione d'una volta. Salvo concessioni particolari, ora sono gradi gerarchici onorari: canone 271. Per dritto comune, quelli che hanno giurisdizione, e non semplice titolo, possono rassomigliarsi ai metropoliti, la cui potestà è quasi rimasta intatta, e si regola a norma dei codici 272 e 274.

Anche la fortuna del nome: arcivescovo è . . . decaduta. O si identifica col nome di metropolita, canone 272, o serve ad indicare il presule, non soggetto ad altra sede, ma privo di suffraganei: canone 285.

Tuttavia, ancorchè le antiche sedi quasi tutte più non esistano, la Chiesa ne ha rispettato i titoli e le prerogative onorifiche, che godono quei presuli, che ne vengono investiti.

« *Semel abbas, semper abbas* ».

7. Questo rispetto singolare al passato, o meglio questa condotta rettilinea e invariabile della Chiesa è quella che forse ha dato origine al noto adagio: « semel abbas, semper abbas », che ha fatto scuola anche sull'altra sponda. Infatti un individuo, che ha coperto una carica, continua a portarne il titolo, anche quando più non se ne occupa il posto. Per questo il deputato, il Ministro ritengono e possono premettere al loro nome il titolo di « onorevole » o di « eccellenza » pure dopo che sono ritornati semplici cittadini. Conseguentemente quando qual-

cuno di costoro prende parte a un ricevimento ufficiale, il protocollo tiene conto dell'ufficio coperto.

Giusto criterio. Se la gloria dei maggiori si riflette sui posteri, la gloria che un dì baciò la mia fronte, perchè, in me stesso, nessuna traccia deve lasciare del suo passaggio ? Quel prefisso « ex » che il vocabolario manda avanti al titolo, un dì posseduto, è un ottimo espediente per lasciare intravedere il passato glorioso o. . . inglorioso d'un individuo.

Il motto: « semel abbas ecc. », come ognuno comprende, è di marca religiosa; e se . . . comanda in casa altrui, una qualche cosa deve pure contare in casa propria. Ed effettivamente conta; poichè coloro che hanno coperto un posto ecclesiastico onorifico, furono sempre tenuti in stima e considerazione.

Dalle persone alle cose.

8. Il principio si applica anche ai luoghi. E l'abbiamo osservato, parlando delle sedi patriarcali. Di più, abbiamo ora 120 sedi titolari arcivescovili e 430 vescovili. Perchè se ne riportano i nomi nei quadri della gerarchia ?

Il Romano Pontefice ha bisogno di cooperatori, che lo coadiuvino nell'esercizio del suo apostolico ministero. Sono mansioni delicate e di alta importanza, che debbono espletare; richiedesi quindi in essi un certo prestigio e una certa autorità morale, che li metta in primo piano, tanto più che, un tempo, la maggior parte delle loro attribuzioni le disimpegnavano i patriarchi e i primati o i legati a latere. Vengono, per questo riguardo, consacrati vescovi titolari, perchè, liberi del governo della Diocesi, possano dedicarsi per intero alla missione che il Papa loro affida. Questi cooperatori, che diventano arcivescovi o vescovi titolari, sono i nunzi, gli internunzi, i delegati e i vicarii apostolici; seguono poi i presuli resignatari, i coadiutori e gli alti ufficiali della Curia romana.

9. Ma la ragione precipua è un'altra; « ne memoria illarum sedium episcopalium, quae olim florentissimae erant, penitus obliteretur » (1).

La sede B.

10. Rebus sic stantibus, il lettore benevolo e perspicace, da solo, si sarà già formulata nella sua mente la soluzione da dare al nostro problema; soluzione che, indubbiamente, caletta con la nostra risposta data sul principio.

Infatti la Sede B per secoli e secoli fu metropolitana di dritto e di fatto. A causa del Concordato tra Pio VII e il Re delle Due Sicilie, Ferdinando I, con la Bolla « De utiliori » del 27 giugno 1818 perdette

(1) SEBASTIANELLI, op. cit., n. 220.

l'unica diocesi suffraganea, che l'era rimasta. Secondo la prassi della Chiesa la Sede B è rimasta metropolitana *ad honorem*.

Di fatto nei documenti ufficiali della Curia occorre sempre la dicitura: huius metropolitanae ecclesiae. Il Capitolo nei verbali delle sue assemblee, nelle sue delibere, come nei documenti che rilascia, si nomina sempre: Capitolo metropolitano. Le nuove Costituzioni capitolari, approvate dalla Santa Sede in data 27 giugno 1933 portano questa intestazione:

Revisione e trasformazione delle Costituzioni capitolari della chiesa metropolitana di ✠ ✠.

Nelle Bolle pontificie, che conferiscono i canonicati riservati alla Santa Sede si legge: Praebenda metropolitanae ecclesiae ✠ ✠.

Dunque se in dritto e in fatto la Sede B conserva il suo titolo di metropolitana, deve averne anche gli onori, primo tra tutti: la precedenza.

11. Così ci spieghiamo quanto si praticò nel Concilio vaticano. Dopo i cardinali sedettero i patriarchi, poi i primati, i metropoliti ecc.

Il codice ha ratificato questa preminenza d'onore: canone 280. Ora i primati, attualmente e in generale, hanno giurisdizione metropolitica, ma per il titolo primaziale che conservano, ne godono la precedenza. A pari per la Sede B, che pur essendo solamente arcivescovile, poichè mantiene il titolo di metropolitana, dei metropoliti ha l'onore e la precedenza.

Le sedi patriarcali antiche poi non esistono affatto, i loro titolari di rito latino risiedono a Roma e non hanno perciò neppure la giurisdizione episcopale, e con tutto ciò dei patriarchi hanno tutte le prerogative d'onore. *A fortiori* conserva e gode i privilegi metropolitici la Sede B, che in atto vanta un'archidiocesi, immediatamente soggetta a Roma.

12. Ma tra i metropoliti, in quanto alla precedenza, corre divario alcuno tra quelli che attualmente hanno suffraganei, e quelli che ne sono senza?

Riteniamo fermamente di no.

Cediamo la parola al codice. « Patriarcha praecedit primati, primas archiepisco, hic episcopo », c. 280; senza alcuna distinzione tra presuli residenziali e presuli titolari. Eppure anche tra i patriarchi latini, quello di Gerusalemme, dal 1847, risiede con vera giurisdizione, come con vera giurisdizione primaziale è, tra i primati, quello d'Ungheria. Ora « ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus ».

Del resto lo stesso Codice implicitamente la nega, quando dice: patriarchae aut primatis titulus, praeter praerogativam honoris et *ius praecedentiae* ecc., c. 271. Dunque benchè onorario e il patriarca e il primate hanno il dritto di precedenza. Appartenendo perciò al mede-

simo grado gerarchico, bisogna seguire il detto: « *prior tempore, potior iure* »; la precedenza cioè si determina con la priorità di tempo, in cui è avvenuta la promozione, a norma del canone 106, paragrafo III.

13. Per quel che riguarda i metropoliti di nome e di fatto il codice tace. Ma poichè tra le sue norme generali si stabilisce: « si certa de re desit expressum praescriptum legis sive generalis, sive particularis, norma sumenda est a legibus latis in similibus », c. 20, dato che siamo non in « odiosis » ma in « favorabilibus », possiamo ritenere per i metropoliti, quello che è stato dettato per i patriarchi e i primati, non ammettere cioè differenza alcuna.

Il parallelo del canone 349 ci favorisce ancora più. Qui i vescovi titolari si parificano in tutto ai residenziali, eccetto in quei punti, che la natura stessa lo detta, e cioè:

a) nella percezione delle rendite;

b) nella concessione dell'indulgenza ai sudditi;

c) nell'erezione del trono, con baldacchino nelle chiese della loro diocesi.

Nel resto, tutti eguali; per cui, nello stabilire la precedenza, si partirà dal tempo della promozione al grado vescovile o arcivescovile. A pari quindi per quanti si chiamano e sono metropoliti: l'epoca della loro nomina al grado suddetto determina il posto d'onore.

Un caso simile.

14. Nel « Monitore Ecclesiastico » (1), troviamo un caso identico. Non si dimentichi che, all'epoca del fatto, a capo della direzione dell'autorevole rivista era il cardinale Gennari, canonista di indiscutibile valore. Il caso è questo: In un luogo esisteva una collegiata *ad honorem*. Posteriormente sorse, nello stesso luogo, un'altra collegiata vera e propria con benefizi. Nelle processioni questa ultima pretendeva la precedenza sulla prima, la quale giustamente si oppose. Al dubbio propostogli, il « Monitore » decise per la collegiata *ad honorem propter antianitatem*.

Importanza della sede.

15. L'importanza della città episcopale, sia politica, sia commerciale, sia morale, per nulla influisce in materia di precedenza; l'estensione della provincia come il numero dei suffraganei non contano neppure. « Praecedentia episcoporum in conciliis provincialibus statuenda est iuxta tempus ordinationis, non autem secundum dignitatem ecclesiarum » (2).

---

(1) Annata 1911, pag. 184.

(2) Sacra Congregazione Concistoriale, 9 aprile 1595.

La regola ha una eccezione con i patriarcati maggiori: tra loro la precedenza la desumono, per concessione di Innocenzo III, dalla sede, e l'ordine è questo: Costantinopoli, Alessandria, Antiochia, Gerusalemme (1).

Mutamento di grado.

16. Quando si sale « chi per ultimo entra in un grado, vi rimane per ultimo, qualsivoglia tirocinio o servizio abbia prestato in altro grado inferiore » (2). Onde diciamo con il cardinale De Luca, citato dal « Monitore » (3): « Si iunior seu inferior Episcopus efficeretur archiepiscopus, utique praeminentiam obtineret supra episcopum alias antiquiorem et digniorem: qui si deinde archiepiscopus pariter crearetur, locum cedere deberet dicto archiepiscopo prius creato, quamvis in statu episcopali iste posterior archiepiscopus esset antiquior et dignior: quoniam attenditur concursus in hoc novo diverso statu maiore, non curato statu antiquiore, sed inferiore ».

Anche qui v'è l'eccezione ed è a favore del Sacro Collegio. Per concessione di Clemente VIII (4), mantenuta esplicitamente dal codice (5), quando un cardinale diacono passa a cardinale presbitero, la sua precedenza non comincia da questa promozione, ma dal tempo che fu assunto alla porpora.

Il Concordato.

17. Si obietterà: ma il Concordato, passando il polverino sulle malefatte dei Governi, non ratifica l'opera loro ?

Dal canone 102 apprendiamo: « Persona moralis natura sua perpetua est; extinguitur tamen si a legitima auctoritate supprimitur ». Ora persona morale è la diocesi. E poichè « unius supremae potestatis ecclesiasticae est provincias ecclesiasticas . . . et dioeceses . . . erigere » alla medesima solamente ed esclusivamente s'appartiene dividerle, restringerle o sopprimerle del tutto: canone 215.

Ciò posto, se abusando della propria forza materiale, gli Stati tutti, antichi e moderni, quando si trovarono a corto di denaro, furono tentati a mettere le mani sui beni dei conventi, delle chiese e delle mense vescovili, sopprimendone gli enti relativi, l'atto è stato illegale e nullo.

Il Concordato, che è sopraggiunto in un secondo tempo, se ebbe per fine precipuo quello di rendere normali e pacifiche le turbate relazioni tra la Santa Sede e lo Stato usurpatore, pensò pure a portare la quiete di coscienza in coloro, che, per pochi centesimi, avevano acqui-

(1) Sebastianelli, op. cit., n. 146.
(2) « Monitore », a. 1919, pag. 27.
(3) Ivi.
(4) 18 agosto 1597.
(5) Canone 236, paragrafo II.

stato i beni ecclesiastici. Mai però la Chiesa con esso Concordato ha inteso derogare o abrogare dritti e privilegi degli enti soppressi o mutilati.

18. Gli è tanto vero, che quando in un luogo sono ritornati i frati, che la rivoluzione aveva prima mandati via, ancorchè nel ritorno fossero stati preceduti da altri di diverso ordine, hanno ripigliato quel posto d'onore, che avevano nello statu quo ante.

« Regulares conventus conatu seu violentia turcarum vel haereticorum, aut hostili furore suppressi, et postea ipsis restituti, gaudent pristina praecedentia et recuperant omnia primaeva iura ».

Così il Ferraris (1), confortato nel suo giudizio da una soluzione *in Augustana* della Congregazione dei Riti (2).

19. Cambia aspetto la questione, allorchè la soppressione avviene « motu proprio » della Santa Sede. In tale ipotesi si perde tutto; e nella eventualità, che per semplice grazia del Papa, l'ente soppresso venga a risorgere, non ha più la precedenza antica, perchè, come ben dice il Ferraris nello stesso luogo « talis restitutio habetur pro nova fundatione »; salvo il caso in cui la restituzione « fiat plenarie quoad omnia »; clausola questa, che deve essere esplicitamente espressa.

Ora questo « motu proprio » in nessun modo è avvenuto per la Sede B. La mutilazione subìta nel 1818 è di quelle comuni e violenti, alle quali la Chiesa ha piegato, lasciando intatti dritti e privilegi legittimamente acquisiti.

20. Infatti, come più sopra ho accennato, la rivoluzione ha deliziato un po' tutte le nazioni. Dappertutto ha causato guasti e rovine. Dappertutto quindi si vive in regime concordatario. Poichè dunque il Concordato ha portato la sanatoria a tutte le manomissioni dei governi antireligiosi, se avesse avuto la Chiesa l'intenzione di incidere anche sulla materia degli onori e dei privilegi, rimarrebbe un enigma, come e perchè i patriarchi e i primati, ad esempio, ai quali è stato tolto lo . . . scettro, avessero conservato le distinzioni onorifiche del grado.

L' « *Annuario* ».

21. Si obietta ancora: Ma nell'annuario della gerarchia cattolica la Sede B non figura tra le metropolitane.

— Errore dei compilatori, i quali alla loro volta furono male informati. Nella parte che riguarda lo stato delle diocesi, l'« Annuario » è l'eco fedele delle non sempre fedeli trasmissioni delle Curie diocesane. Onde, benchè si pubblichi, per incarico della Concistoriale, dalla Poliglotta Vaticana, in fatto di verità storica non fa testo certamente.

(1) Biblioteca, ecc.; alla parola: Praecedentia, n. 52.
(2) 6 dicembre 1645.

Tengo sul tavolo l'« Annuario » del 1924, e per caso ho notato che l'infortunio toccato alla Sede B è condiviso da quella di Salerno.

In Italia abbiamo due sedi primaziali: Pisa e Salerno. Di Pisa l'« Annuario » dice: Emin. cardinale Pietro Maffi, arcivescovo metropolita. Primate di Corsica e Sardegna, e in esse legato nato. Parlando del Capitolo lo chiama: primaziale.

Per Salerno registra semplicemente: Sede metropolitana. Per causa dell'omissione dell'« Annuario » si revocherà in dubbio il titolo e le prerogative primaziali, che competono a Salerno come a Pisa?

Viceversa.

22. L'omissione dunque dell'« Annuario » non dice nulla, come pure nulla dicono, viceversa, certe indebite attribuzioni, che eventualmente potessero trovare ospitalità in esso o in altre pubblicazioni similari. Ad esempio, so d'una vasta archidiocesi, che insieme ad un'origine remotissima vanta pure un numero discreto di sedi suffraganee, disseminate qua e là per tutta la regione; nella quale, avvertasi, coesistono altri quattro arcivescovadi e due vescovadi, immediatamente soggetti alla Santa Sede.

Orbene, da poco tempo in qua, nella stampa periodica e quotidiana, cominciarono a prodursi certe relazioni di feste e di cerimonie religiose, in cui facevano capolino certe . . . velleità *primaziali*, a favore della sullodata archidiocesi.

Negli annali dell'« Azione Cattolica » – edizioni del 1930 e 1934, che tengo sotto mano – a questa medesima sede si riconosce un titolo . . . più modesto in apparenza, ma che poi, in realtà, dice lo stesso: metropolitana di tutta la regione.

23. Un bel giorno questo lusinghiero titolo varcò la soglia del Concilio regionale, nella speranza forse di ottenere un riconoscimento . . . legale. Ma fu cortesemente messo alla porta.

Ecco come successe la disavventura. Quando i padri conciliari si accinsero a firmare gli Atti, esso, quatto quatto riuscì a piazzarsi a fianco del suo presule, capolista, quia senior: e . . . andò a Roma. Qui il passaporto non fu trovato in regola e quindi . . . annullato. Per questo, quando i decreti conciliari videro la luce, uscendo di sotto i torchi, il titolo fu dimezzato. Un grosso frego di lapis bleu aveva seppellito il complimento di specificazione.

Error ubi deprehenditur, corrigatur. E la regola va, sia che trattisi d'errore « propter vitium obreptionis » – narrazione di cosa falsa, come nel caso or ora esposto, sia che trattisi di errore « propter vitium subreptionis » – reticenza del vero, come nel caso della Sede B.

Ma si dirà.

24. Ma perchè, si dirà, perchè nessuno finora ha reclamato ?

— Le supposizioni potrebbero essere molte:

a) forse all' « Annuario » non ci si è badato per chiederne la correzione;

b) forse mancò l'occasione o il motivo. Ci sono state le conferenze episcopali tenutesi ogni anno; è vero. Ma io penso che lì, tutti *sicut boni fratres* più che alla . . . sedia, badarono ad altro. Sono riunioni private, si può dire, e fugaci, e, come avviene per simili consessi, alla etichetta e al protocollo non ci si tiene tanto. L'arrivo in ritardo, la distrazione di uno e la modestia d'un altro, portano un po' di disordine, che nessuno architriclino osa ristabilire, dicendo a Caio: *Da huic locum*; e a Sempronio: *Amice, ascende superius* ».

Presente a un Concilio regionale, con i miei occhi osservai, che l'ordine gerarchico, per le cause suesposte spesso subìva degli strappi, che nessuno si curava di correggere, e si era in un'assemblea . . . formale ! (1).

c) forse concorsero altre ragioni, che salvaguardarono la precedenza, e quindi non si sentì il bisogno di appellarsi a un altro titolo per ottenere ciò che pacificamente si aveva per un altro.

Criterio locale.

25. Pare che un criterio erroneo domini nella regione in parola nel determinare la precedenza.

Non si fa distinzione alcuna tra arcivescovi metropoliti e arcivescovi semplici. La promozione al grado arcivescovile è il punto di partenza per assegnare il posto d'onore. Argomentiamo ciò dal seguente specchietto, che ci rappresenta l'ordine gerarchico, secondo il quale hanno firmato, nel Concilio regionale, gli ecc.mi presuli . . .

1. Carmelus N. archiepiscopus metropolitanus . . . — 2. Iohannes N. archiepiscopus . . . — 3. Antonius N. archiepiscopus metropolitanus . . . — 4. Dominicus N. archiepiscopus . . . — 5. Robertus N. archiepiscopus . . . — 6. Eugenius N. episcopus . . . etc. etc.

Ognuno, con sorpresa, vede il terzo presule, metropolitano, dopo il secondo, ch'è semplicemente arcivescovo ! Dunque non ha valore il

---

(1) È stata la Chiesa che ha creato certe distinzioni, è vero? se le ha create e le mantiene, vuol dire che hanno uno scopo; frustrandolo questo scopo, si contraddice alla intenzione chiaramente manifestata dalla Chiesa. Si sa poi che tali distinzioni direttamente sono dovute al grado, indirettamente alla persona; onde questa persona, credo, non faccia cosa lodevole, quando, per una certa modestia male intesa e fuori posto, le . . . trascura, specie allorchè ne può derivare pregiudizio all'Ente rappresentato.

grado metropolitano; e poichè dalla cronologia dei vescovi il numero 2 è stato promosso prima del numero 3, a lui è stata data la precedenza.

26. Ora seguendo tale criterio, poichè la Sede B nel giro d'un secolo – dal 1834 al 1934 – ha avuto quattro soli presuli, per la loro longevità, venivano quasi sempre a trovarsi avanti.

Infatti e nella celebrazione del Congresso eucaristico regionale, e nella celebrazione del Concilio parimenti regionale, l'arcivescovo della Sede B sedette alla sinistra del cardinale legato, appunto perchè senior secundo loco. Inoltre nella stesura originale degli Atti di detto Concilio il nome del presule della Sede B figura secondo. Prima che avvenisse la pubblicazione a stampa dei sullodati Atti, la Sede B rimase vacante, e, in virtù del riferito criterio locale, il successore vide comparire il suo nome al quinto posto, quia iunior.

Conclusione.

27. Poste queste considerazioni, è facile convenire che una vera e propria occasione di . . . protestare fosse sempre mancata.

È vero che il privilegio è perpetuo, canone 70; per cui l'ignoranza o la trascurataggine altrui non gli procurarono la . . . morte. Neppure vi è da pensare a una tacita rinunzia; perchè, nel caso, essendo il privilegio non personale, ma locale, ad esso « renuntiare privatis personis non licet »: canone 72. Conseguentemente, nella fattispecie, non può parlarsi di perdita di titolo e dritti onorifici per parte della Sede B.

Tuttavia, presentatasi oggi l'occasione del Concilio, poichè trattasi d'un atto tanto notorio e solenne, il non parlare potrebbe costituire un precedente molto e molto nocivo, per cui è doveroso . . . muoversi e fare sentire la voce là, dove è di dovere.

In conseguenza della dottrina storico–canonica, esposta in queste pagine, richiamando alla memoria che:

a) l'importanza della sede, nel caso, non conta; vedi n. 15;

b) che ancora permane la differenza di grado tra arcivescovo metropolita e arcivescovo semplice; vedi n. 6;

c) e che nessun divario vi è, in quanto al dritto di precedenza, tra il metropolita di fatto e quello *ad honorem*, vedi n. 12, allo stato attuale lo specchietto va corretto così:

1. Carmelus N. archiepiscopus metropolitanus . . . — 2. Antonius N. archiepiscopus metropolitanus . . . — 3. Robertus N. archiepiscopus metropolitanus *ad honorem* . . . — 4. Iohannes N. archiepiscopus . . . 5. Dominicus archiepiscopus . . . — 6. Eugenius episcopus . . . etc.

In tal modo è rispettata la diversità di grado, e nello stesso grado la priorità di nomina. Proprio quello che vuole il dritto.

Canonico dott. Luigi Cozza.

II.

Ripartizione dei frutti beneficiari di un parroco nominato canonico.

Abbiamo seguito quanto i chiari Stocchiero e Fanelli hanno scritto su « Palestra del Clero », 20 dicembre 1935 e 10 febbraio 1936, sulla *Ripartizione dei frutti beneficiari nel trasferimento dei parroci*. Le conclusioni sono chiare e precise.

Vorremmo fare qualche osservazione, al solo scopo di chiarire bene la condizione giuridica di un beneficiato che passa ad altro beneficio.

Un parroco non congruato e che, quindi, ha una lauta prebenda, passando ad altra parrocchia, anche pingue, niente perde dei frutti beneficiari. La parrocchia che lascia gli somministra tutto il pingue reddito beneficiario fino a che non prenda possesso del nuovo pingue beneficio parrocchiale. È il caso di dire: *habentibus adhuc dabitur*.

Un parroco congruato, invece, godrà il supplemento di congrua fino al giorno segnato nella bolla o decreto vescovile per il suo trasloco, e fino al giorno del possesso della nuova parrocchia nessun supplemento di congrua dovrebbe avere. Perchè, dal giorno del provvedimento ecclesiastico, gli verrà corrisposto il supplemento di congrua della nuova parrocchia, a norma dell'articolo 25 L. appl., assegno che, per giunta, deve versare all'uff. amm. dioc. secondo una risposta privata data dalla Sacra Congregazione del Concilio (1930, n. 3004) al vescovo di Piacenza: « Ecclesiasticamente le rendite decorrono dal giorno del possesso canonico, dalla quale data comincia pure l'obbligo dell'adempimento degli oneri ».

Lasciamo, per ora, la considerazione sulle risposte private delle Congregazioni Romane.

Solo ci domandiamo: *furono queste le intenzioni che ebbero coloro che redissero le disposizioni concordatarie?* Ci dubitiamo.

L'articolo 25 della legge 27 maggio 1929, n. 848: « Tutti gli assegni attualmente dovuti al clero dall'Amministrazione generale del Fondo per il culto, con decorrenza dalla data del riconoscimento civile degli aventi diritto, saranno, invece, corrisposti dalla data della provvista ecclesiastica », volle apportare un beneficio al clero povero, vale a dire, al clero congruato. È una elargizione generosa che lo Stato fa in favore del clero, per cui, lasciando e trascurando il possesso canonico, s'impegna a corrispondere il supplemento fin dal giorno segnato nella bolla o decreto di nomina ecclesiastica.

La risposta privata della Sacra Congregazione del Concilio al vescovo di Piacenza è giusta per i beneficiati di prima nomina. Vige, per costoro, il canone 1472. « Quilibet beneficiarius, capta legitime bene-

ficii possessioni, omnibus iuribus fruitur tam temporalibus quam spiritualibus, quae beneficio aduexa sunt ». Se il supplemento di congrua si dà al beneficio, infatti, è parte integrante del reddito beneficiario, e per aver diritto a godere il beneficio è necessario il possesso, è chiaro che, fino al giorno del possesso, il nominato non ha diritto al supplemento, appunto perchè non ha diritto a godere il beneficio, di cui il supplemento è parte integrativa.

Osserviamo, però, che la citata risposta non riguarda, o, almeno, non dovrebbe riguardare quei beneficiati che lasciano un beneficio congruato per un altro ugualmente congruato:

a) La risposta privata della Sacra Congregazione del Concilio *non facit ius*, nè costituisce una legge se non per quel caso per cui fu data; tanto più che non sappiamo se quel caso riguardava un beneficiato di prima nomina, ovvero un beneficiato promosso ad altro beneficio;

b) l'intenzione del legislatore non fu quella di arrecare danno agli investiti di beneficii congruati che passano ad altro beneficio congruato, si volle soltanto riconoscere un diritto ad avere il supplemento di congrua dalla data della provvista della autorità ecclesiastica;

c) il beneficiato congruato, che passa ad altro beneficio pure congruato, ha diritto ad avere, fino al giorno del possesso del nuovo beneficio, tutto il reddito del primo beneficio; ha diritto, quindi, ad avere il reddito dei beni patrimoniali ed il relativo supplemento che li integra e li completa. Gli uni e gli altri sono redditi veri e propri del primo beneficio ed è giusto che cessino col possesso canonico del secondo beneficio;

d) non è giuridico che lo Stato, con la legge di applicazione, alteri la consistenza del reddito beneficiario in danno dell'investito, il quale per disposizione canonica resta sempre titolare del beneficio, fino all'ora del possesso del nuovo beneficio;

e) l'ingiustizia di tale provvedimento appare chiaramente in quei beneficii costituiti totalmente dalla congrua governativa. Supponiamo che passino sei mesi dalla data della bolla a quella del possesso del nuovo beneficio. In tali sei mesi il parroco si camperà di aria come il camaleonte, perchè il Governo, dalla data della nuova bolla, può non corrispondere al parroco la congrua necessaria per vivere.

Supponiamo che, nella redazione di tale disposizione, non si fece seria riflessione ai gravi e seri inconvenienti derivanti, diversamente la disposizione poteva concepirsi in modo più giusto e razionale. Bastava un inciso: « Per i beneficiati congruati che passano ad altro beneficio, l'assegno supplementare di congrua sarà corrisposto fino al giorno del possesso del nuovo beneficio, dal quale giorno comincerà a decorrere il supplemento del nuovo beneficio ».

Avremmo avuto così:

a) uniformità di disposizione civile e canonica;

b) rispetto ai diritti acquisiti del beneficiato;

c) massima giustizia nella ripartizione della quota supplementare, senza l'intervento dell'U. A. D. che potrebbe fare la figura di estraneo che si appropria dei frutti del lavoro altrui;

d) massima serenità dei beneficiati che passano ad altro beneficio e massima libertà nei superiori nel prendere i provvedimenti relativi, perchè la questione economica non avrebbe generato preoccupazione alcuna.

Ma se la legge di applicazione non ha previsto tali casi, è giusto che tale diritto del beneficiato venga riconosciuto dall'autorità ecclesiastica.

La risposta della Sacra Congregazione del Concilio al vescovo di Piacenza considera solo un lato della questione: « Le rendite decorrono dal giorno del possesso canonico ». Non nega la Congregazione che al parroco, il quale perde l'assegno supplementare di congrua dal giorno della nomina ad altro beneficio, non debba essere versato quanto gli viene dato in meno per ragione della sua nomina ad altro beneficio.

Giustamente il chiaro mons. Fanelli, nel suo studio sopra citato, osserva: « Tuttavia il parroco trasferito ha una falcidia sui redditi della parrocchia *a qua*, perchè, se questa è congruata, perde il supplemento di congrua dal giorno in cui fu emessa la bolla di trasferimento. *Per giustizia dovrebbe essere compensata* ».

Un *compenso per giustizia* è un vero diritto del beneficiato.

Nessuna disposizione canonica trovasi in questo senso: « Un parroco dal giorno della sua nomina a canonico, deve perdere metà dei suoi redditi parrocchiali ». Questa è la conclusione a cui si arriva, con le disposizioni e le interpetrazioni, finora, date alla risposta privata data dalla Sacra Congregazione del Concilio al vescovo di Piacenza, e crediamo che nemmeno la Congregazione abbia avuto tale intenzione.

Per usufruire di un vantaggio dato dalla legge di applicazione certo non si ebbe l'idea di danneggiare i diritti acquisiti dal beneficiato sul proprio beneficio, che è sempre proprio, canonicamente, fino al possesso del nuovo beneficio.

Nè vale opporre: « Ma non si possono avere due beneficii incompatibili, canone 156 ». Ma non si hanno due beneficii incompatibili nel caso in esame, si ha solo il beneficio *a quo*; per l'altro non intervenendo il possesso canonico, non si può parlare di *cumulus beneficiorum*.

Certo, però, il secondo supplemento, dato al nuovo beneficio dalla data della provvista ecclesiastica, in sostituzione del primo, cessato con la medesima data, potrebbe considerarsi come appartenente ancora al primo beneficio, perchè fu concesso proprio perchè venne a cessare il primo.

Con tale equa interpetrazione certo la risposta della Sacra Congregazione del Concilio, al vescovo di Piacenza: « Ecclesiasticamente le rendite decorrono dal giorno del possesso canonico, dal quale comincia pure l'obbligo dell'adempimento degli oneri ». Resta solo fare un'epicheia: Il supplemento di congrua assegnato dal Governo al nuovo beneficio, dalla data della provvista ecclesiastica, dovrà considerarsi ancora come appartenente al primo beneficio *a qua*, perchè:

a) con la disposizione non s'intese danneggiare il vecchio beneficiato;

b) lo Stato non ha diritto a portare innovazioni nei redditi dei singoli benefici, specie poi quando si reca danno al beneficiato;

c) la risposta della Sacra Congregazione del Concilio è incompleta e poco chiara, potrebbe anche riferirsi ai soli beneficiati di prima nomina, per i quali è giustissima la disposizione;

d) la stessa risposta del Concilio contiene una motivazione che induce a diverso ragionamento: « Dalla quale data (possesso) comincia pure l'obbligo dell'adempimento degli oneri ». Se il nuovo beneficio frutta in vantaggio di chi ne sopporta gli oneri e questi dovranno sopportarsi dal giorno del possesso, *beneficium propter officium*, è chiaro che fino a che il beneficiato non prenda possesso del nuovo beneficio, sopportando tutti gli oneri del vecchio beneficio, ha diritto ad avere tutti i redditi di questo vecchio beneficio, ha diritto, quindi, ad avere intero tutto il reddito sia patrimoniale sia integrativo (supplemento di congrua), proprio perchè ne sopporta tutti i pesi.

Quali rimedi potranno proporsi al riguardo?

Tre sono le possibili ipotesi:

1. Parroci e beneficiati di prima nomina. Per questi nessuno inconveniente v'è per l'applicazione rigorosa della citata risposta privata della Sacra Congregazione del Concilio.

Tali beneficiati hanno diritto all'assegno supplementare di congrua dal giorno del possesso canonico, proprio perchè da tale giorno sono obbligati a sostenerne i relativi pesi.

2. Parroci congruati che passano a parrocchia congruata. Per questi sarà necessario un compenso da prelevarsi dal supplemento di congrua che si concede alla parrocchia *ad quam*, per tutto il tempo che passa dalla nomina al possesso. Non è giusto che il beneficiato congruato abbia una falcidia sui redditi del suo beneficio pel quale ne sopporta tutti gli oneri.

3. Parroci promossi canonici. Per questi beneficiati la faccenda è più facile ancora. Si faccia coincidere la data della bolla a canonico con la data del possesso del canonicato. Così fino alla data del possesso del canonicato, si continuerà a percepire anche il supplemento di congrua parrocchiale. In caso ciò fosse impossibile, cosa facile ad accadere

in benefici riservati alla Dataria apostolica, si notifichi all'Ufficio distrettuale di culto ed al Fondo per il culto non la data reale della bolla pontificia, bensì la data del possesso canonico del beneficio canonicale in modo che le due date figurino in una sola. Si avrà il grande vantaggio di non apportare innovazioni dannose nell'interesse del beneficiato che cessa, *eadem die*, di avere un assegno per averne un altro.

Vi sarebbe un danno . . . e l'Ufficio amministrativo diocesano ?

Eccoci a rispondere.

Beneficium propter officium. Il supplemento di congrua è reddito beneficiario. L'Ufficio amministrativo diocesano non è stato istituito per adempiere alcuno ufficio annesso ai benefici. Nei casi ed ipotesi contemplati, l'ufficio lo adempie il vero beneficiato, il quale ha diritto a tutti i redditi del beneficio di cui sopporta i pesi ed oneri di ogni genere.

Un privato, che fa suoi i diritti di altri, finirebbe in prigione come vero ladro.

Il meno quotato a vantare diritti sulla quota supplemento, che va dalla nomina al possesso, è proprio l'Ufficio amministrativo diocesano.

In tutte le disposizioni di legge, specie in quelle completamente nuove, sorgono difficoltà che solo il buon senso sa appianare. Mai una legge distrugge i diritti già acquisiti, e mai una legge, data per favorire il clero povero, deve cagionare danno proprio al clero povero.

È questione, poi, di onestà.

Speriamo che le diverse difficoltà siano appianate dalle superiori autorità:

a) per non rendere diverso il trattamento di beneficiati non congruati, perchè pingui, in occasione di trasloco, ecc., dal trattamento che si vuole imporre ai beneficiati congruati;

b) per non rendere ancora più dolorosa la condizione del clero congruato perchè povero;

c) per non dare l'idea che l'U. A. D. sia stato istituito per tutto pretendere e tutto avere e niente dare al clero;

d) per non somministrare prova efficace al lamento di quanti dicono: « Si stava meglio quando si stava peggio ».

Mons. P. Vito.

CRONACA ECCLESIASTICA

— Il 31 maggio scorso, festa della Pentecoste, tutta la cristianità ha voluto tributare devoto omaggio al Santo Padre che entrava nell'80° anno. Circa 10 mila pellegrini di oltre 25 nazioni si accalcavano la mattina in S. Pietro unitamente ad altri numerosi fedeli per assistere insieme col Padre comune al solenne pontificale che fu celebrato dall'E.mo cardinale Granito Pignatelli di Belmonte. Nel pomeriggio alle numerose rappresentanze dell'Azione Cattolica il Santo Padre dava come parola d'ordine l'unione sotto la guida dell'episcopato, unione di carità, di pensiero, di azione, di disciplina. Aggiunse la necessità di vigilanza oculata e solerte dacchè si trovano « anche fra i cattolici, falsi maestri e falsi profeti, i quali, per diversi motivi e col pretesto di un così detto bene maggiore, escogitano cose cattive e ne preparano delle peggiori, stabilendo non sappiamo quali transazioni fra la verità e l'errore, fra la santità e il peccato, fra la legge del mondo e la legge di Dio, fra il vero e unico Cristianesimo, quale Gesù Cristo ha instituito e per il quale ha dato la vita, e un'altra religione pseudocristiana ». A questa opera di chiarificazione precisa e chiara e di salda formazione scientifica tende con ogni sforzo questa Rivista e la « Rassegna di Morale e Diritto », che in ogni campo della vita umana vuol proiettare la luce di Cristo. Opportuna quindi la parola del Santo Padre quando ricorda il dovere di diffondere ampiamente la stampa cattolica, di servirsi delle pubblicazioni cattoliche bellamente chiamate *arma veritatis*.

— Il 7 giugno a Sommariva Bosco (Cuneo) sua patria, piamente spirava il Rev.mo P. Mario Sales, O. P. (nato il 2 ottobre 1877), Maestro del Sacro Palazzo Apostolico dal 1926. Le responsabilità di questo ufficio lo avevano alquanto distratto dai prediletti studi biblici; della Sacra Bibia, cui attendeva con intelletto d'amore, non è uscito finora che il Nuovo Testamento, i libri storici dell'Antico Testamento e i Salmi. Vogliamo augurarci che abbia lasciato compiuto il lavoro nei manoscritti, onde si possa avere tutto intero il commento, sotto ogni rapporto lodevole.

— Il 15 giugno il Santo Padre nel Concistoro segreto teneva una inspirata allocuzione, esprimendo l'alto compiacimento per i devoti omaggi ricevuti in occasione del suo compleanno; publicava la creazione dei due nuovi cardinali Giovanni Mercati, prefetto della Biblioteca vaticana ed Eugenio Tisserant, proprefetto della medesima Biblioteca. Il 18 giugno nel Concistoro publico fu imposto il galero agli E.mi cardinali Fed. Tedeschini, creato e riservato *in pectore* il 15 marzo 1933, publicato il 16 dicembre 1935, Enr. Sibilia, Franc. Marmaggi, L. Maglione, creati e publicati il 16 dicembre 1935, oltre ai due recentissimi Mercati e Tisserant. Di questi il cardinale Mercati è stato nominato

Bibliotecario ed Archivista di Santa Romana Chiesa e il cardinale Tisserant, segretario della Sacra Congregazione per la Chiesa Orientale.

29 giugno. Sotto questa data significativa ed augurale il Santo Padre ha diretta all'episcopato degli Stati Uniti una lettera enciclica di grande attualità per la elevazione morale e la missione educativa del cinematografo. La riporteremo nei fascicoli prossimi, ma intanto urge agire *a*) per desertare i cinema galeotti e smascherarli, *b*) per sostituirli con pellicole non galeotte, dalle quali nulla abbia a temere la dignità umana, la religione, la famiglia, la patria.

CRONACA ITALIANA

L'Italia compiuta la gesta liberatrice dell'Etiopia e proclamata l'annessione irrevocabile di quelle terre che sono sue *jure debellationis*, *derelictionis*, *plebisciti*, attende all'opera immane quanto nobile di civiltà. Con decreto-legge approvato il *1° giugno* fissa l'ordinamento amministrativo dell'*Africa Orientale Italiana* la quale resulta constituita dell'Eritrea, della Somalia e dell'Impero etiopico; questo dunque non è che una parte dell'A. O. I., anzi una parte dello stesso dominio dell'ex-negus, poichè all'Eritrea e alla Somalia sono state sapientemente riunite le parti di territorio e di genti rimastene tanto lungamente dismembrate. L'A. O. I. è stata distribuita in 5 territori, dell'Eritrea, capitale Asmara; dell'Amhara, capitale Gondar; dei Galla e Sidamò, capitale Gimma; di Harrar, capitale Harrar, della Somalia, capitale Mogadiscio; il capoluogo dell'A. O. I., rimane Addis Abebà, costituita in governatorato indipendente. L'A. O. I. è retta da un Governatore generale col titolo di Viceré, dal quale dipendono tutti gli altri.

All'alto ufficio fu nominato il generale Badoglio, cui è poi succeduto degnamente il generale Graziani. Si svolge intanto febbrile l'opera di civilizzazione, strade, scuole ospedali, instituti religiosi, traffici, approvvigionamenti, pubblici edificii. Continuano adesioni plebiscitarie e sottomissioni spontanee di notabili e di masse.

Tutto questo, e soprattutto la coesione salda e la resistenza mirabile del popolo italiano ha scombussolato i calcoli dei sanzionisti; il sanzionismo si sfalda; nella stessa Inghilterra e nella Francia, dove le Camere e i Governi decidono di abolirlo perchè inutile anzi dannoso agli stessi sanzionisti. La motivazione veramente sa di utilitarismo alla Stuart Mill, poggiando sul canone immorale: evita ciò che lede il tuo vantaggio economico. Ma non importa. Intanto l'ex negus, fuggito via par sia pentito e mediti di tornare ad opprimere le tribù rese libere dall'Italia.

Il 30 giugno egli si presenta a Ginevra, alla Società delle Nazioni raccolta in assemblea per l'abolizione delle inique sanzioni e vi recita in amharico una serqua di menzogne ingiuriose alla verità più che alla Italia. Ne segue una vibrata reazione da parte degli onesti, con tumulti nell'aula così violentemente profanata; dieci giornalisti italiani furono arrestati e il giorno dopo vennero rimessi in libertà ma proscritti da Ginevra. Calorose e significative manifestazioni di solidarietà giungono ad essi da ogni parte d'Italia e del mondo.

CRONACA ESTERA

In Francia il ministero socialista Blum è inaugurato dalla occupazione delle fabriche, stile bolcevico, caratterizzato da una nota di ilarità, dappoichè non incontra, a quanto pare, resistenza: ma non mancano scioperi, persino nel personale degli ospedali. Lo stesso Ministro dell'interno, Salengro, il 9 giugno, e persino il Presidente del Consiglio il 12 giugno hanno segnalata la presenza di elementi provocatori e di aggruppamenti sospetti ed estranei all'organizzazione sindacale. Crescono intanto disordini e preoccupazioni; la Camera vota l'11 giugno provvedimenti di paghe e sussidii, si procede allo scioglimento di leghe e associazioni ritenute sospette. Gli onesti si preoccupano che in un'ora così grave per la vita internazionale la Francia vada perdendo il suo prestigio.

In Inghilterra movimento e rimaneggiamenti nel Ministero; grandi proposte per un paradossale riarmo onde fronteggiare le rivolte o già in atto, come in Palestina, o minacciate qua e là nei dominii; specialmente l'Egitto, che reclama piena libertà, desta gravi preoccupazioni.

Nella *Spagna* continuano incendii, saccheggi, aggressioni fratricide; in *Germania* non pare accenni ad attenuarsi l'odio contro i sacerdoti e specialmente contro i religiosi, che trova fomite nei così detti processi per le divise; nel *Belgio* i « Rexisti », che secondo alcuni sarebbero cattolici integralisti, pare si vadano sempre più imponendo al rispetto e alla considerazione; in *Cina* i suddisti marciano verso nord come per sollevare tutto l'ex Impero del Sole contro il Giappone; mentre la Russia bolcevica guata e aizza, avida di preda. Negli *Stati Uniti* anche il « Partito dell'Unione Nazionale » recentemente costituito sotto la serena e sicura inspirazione del Rev. Conghlin avrà il suo candidato alla Presidenza nella persona del deputato William Lemke.

RECENSIONI

Card. E. Pacelli, *Discorsi e panegirici*, Milano, Vita e pensiero, 1936, pag. 496. L. 18.

Oratoria classica nel senso più puro della parola; oratoria luminosa e penetrante, perchè qui il tono e lo stile è incarnazione di pensiero sempre elevato e pieno, è vibrazione di sentimento sempre intimo e commosso. E bene ha fatto la casa editrice a dare anche alla veste tipografica linee classiche e riposanti.

Sac. A. Portaluppi, *L'apostolato laico*. Milano, Vita e pensiero, 1936, pag. 341. — L. 10.

Dopo quelle dello Chantard non credo siano state scritte su tale argomento, pagine più di queste suadenti, logiche, luminose, pratiche sempre.

G. Toniolo, *Memorie religiose*. Milano, ibid., 1936.

Opportunissima questa graziosa ristampa, farà un gran bene se sarà, com'è

dovere, diffusa a saturazione e se varrà anche a far sì che la dottrina sociale di tanto Maestro non venga dimenticata almeno tra i nostri.

A. VERRIELE. *Il soprannaturale in noi e il peccato originale.* Milano, ibid., 1936, pag. 340. — L. 9.

La base della vita ascetica ci pare posta ben salda con questo studio, che tutti i direttori di anime, cioè tutti i sacerdoti, debbono meditare e consigliare anche ai laici di una certa coltura.

Can. L. BIROT, *Il S. Sacrificio.* Milano, ibid., 1935, pag. 172. L. 5.

Can. C. GRIMAUD, *La « nostra » Messa.* Firenze, Lib. ed fior., pag. 221. L. 7.

Sono due bei contributi a sostegno della tesi che sfidando ogni minaccia difendemmo su questa rivista, e che ora siamo lieti di veder accettata e propugnata senza contrasti. Quanta teologia in queste pagine! e quanta unzione di vita!

E. BATTISTI, *Messale Romano*, latino-italiano, con note storico-liturgiche. Quinta edizione interamente rifusa, a fascicoli, Marietti. 1936.

Oramai la partecipazione dei fedeli al Divin Sacrificio della S. Messa è veramente facilitata di molto; questa edizione del P. D. Edmondo Battisti mette il Messale alla portata di tutti e lo rende veramente maneggevole, essendo stato il proprio del tempo e quello dei santi distribuito in fascicoli da unirsi alla parte centrale fissa secondo la opportunità. La modicità del prezzo poi batte veramente il *récord*.

P. CHRYS A JESU SACRAMENTATO. *Asceticae et Mysticae summa.* Marietti, 1936, pag. 470. — L. 10.

P. T. RICHARD, *Théologie et pieté d'après S. Thomas.* presso Marietti, 1936, pag. 385. — L. 15.

E. DUSSAULT, *Sept ans d'examen particulier à la suite de S. Thomas d'Aquin.* Ibid., pag. 189.

Questa sì che è ascetica; il primo manuale è opera classica sotto ogni rapporto, lingua, rigore logico, pensiero, sentimento, tutto fa onore anche al P. Giuseppe Antonio del Bambin Gesù, che ne ha data una versione in un latino corretto e preciso. Il secondo ammoderna opportunamente il pensiero ascetico di san Tommaso, inserendo osservazioni che solo un esperto maestro di spirito sa dare; il terzo scende al pratico, con sette serie di esami particolari sulle sette virtù cristiane, sotto la guida del Grande Aquinate.

G. OLIER, *Vita e virtù cristiane*, pag. 309. — L. 5.

G. OLIER, *Fiori di dottrina*, pag. 221. — L. 3,50.

G. OLIER, *Il direttore spirituale*, pag. 155. — L. 2,50.

CARD. DE BÉRULLE, *Cura e direzione delle anime*, pagg. 80. — L. 1,50

N. V. AUBRY, *Gesù*, pag. 205. — L. 2,50.

BOSSUET-ROUVIER, *Nostra Signora*, pag. 224. — L. 3.

Sono graziosissime edizioncine « diamante » di capolavori ascetici e mistici che la benemerita casa editrice « Ancora » dona a prezzi indicati per la più ampia diffusione: ho sperimentato che sono veramente provvidenziale ausilio per la direzione delle anime.

Il Libro dei Santi aggiornato sul Calendario universale liturgico e sul Martirologio romano, Marietti, pagine 777. — L. 20.

Non è molto venti lire per questo bel volume che per ogni giorno dell'anno ti dà un pascolo spirituale così saporoso, così nutritivo, accessibile ad ogni ceto

di persone; oh ! che entri in ogni famiglia, anche in quelle dove non entra il sacerdote; vi farà del bene.

Au service de Jesus prêtre. III, *Les œuvres de Dieu*, Marietti, pag. 419. — L. 12.

Dopo *Le vie di Dio* e *I voleri di Dio* ecco *Le opere di Dio*; pagine che il Cuore Divino di Gesù ha imposto alla privilegiata confidente dei tempi nostri per dare il disegno di una grande opera; alla esecuzione del divino disegno intese mirabilmente la piccola vita nascosta di Suor Maria Margherita Claret, e più ancora par ch'ella intenda ora, dall'altra vita. *Vere digitus Dei est hic !*

Th. Salvagniac, *Jésus de Nazareth, Roi des Juifs*, presso Marietti. — L. 30.

Bel volume in-8°, circa 550 pagine, tre tavole fuori testo e due carte geografiche, una bella vita di Gesù. Mentre la leggevo sono stato tormentato da due interrogativi: Perchè gli italiani non iscrivono vite di Gesù così belle come i francesi ? perchè i francesi, con tante belle vite di Gesù, sono alla mercé degli ebrei e dei senza Dio ? che pena ! che pena !

Germanus A. G. J., *Passionis Domini Nostri Jesu Christi Praelectiones historicae.* 3 voll, in-8°. — L. 12, 12, 15.

Un vero corso universitario sul dramma più grande che la storia ricordi. La ricostruzione storica procede con la più vigile diligenza, col più accurato rigore scientifico; ma non per questo ci perde la pietà, ché anzi essa è sempre sostenuta da quel pathos che qui è inseparabile degli avvenimenti stessi. Forse una introduzione sul valore storico delle fonti non avrebbe guastato il disegno organico e originale dell'opera.

Gester a Zeil, *Sacramentum Extremae Unctionis, praesertim ad mentem S. Bonaventurae.* Marietti, 1936. — L. 4.

Gester a Zeil, *Infernus, iuxta sensum S. Bonaventurae.* Marietti, 1936. — L. 7.

Due trattatelli dogmatici, che piacciono specialmente per la nota caratteristica bonaventuriana, e piaceranno ancor più se nella prossima edizione si baderà un poco anche allo stile.

Ordo Divini Officii recitandi. . ., pro anno domini 1937. Marietti. — L. 2,50.

È superfluo ormai lodare l'*Ordo* di Marietti, per la praticità, la chiarezza intuitiva, la previsione.

Sac. Alois. Moretti, *Caeremoniale iuxta ritum romanum, seu de sacris functionibus . . .* Vol. I, *Preliminari*, Marietti, 1936, pag. VIII–260. — L. 12.

P. A. Coelho. *Corso di liturgia romana.* Vol. I, *Liturgia fondamentale*; vol. II, *Liturgia sacrificale.* Marietti, 1935 e 1936, pag. XX–392, VIII–332. — L. 10 + 10.

Se ci si domandasse quale di queste opere preferiamo risponderemmo: l'una e l'altra: non è possibile una scelta perchè si integrano; l'una e l'altra sono più che utili necessarie al clero e bene ha fatto la casa editrice a tenere il prezzo accessibile a tutti. Ne parleremo più a lungo quando riceveremo i volumi successivi.

Mons. E. Faggioli, *Elementi di amministrazione ecclesiastica*, 2ª ed. aggiornata, Marietti, 1936, pag. 183. — L. 7.

Non è un gran che, ma c'è l'indispensabile per una retta amministrazione; farebbero assai bene quegli uffici dioce-

sani che imponessero agli enti dipendenti l'acquisto e la conservazione di questo libro o di altri simili, se pur ve ne siano.

Avv. S. Fino, *L'opera dell'ingegno nello spettacolo e nel libro.* Lice, 1936. — L. 9.

— *Il venditore ambulante nella legge 5 febbraio 1934, n. 329.* — L. 1.

— *Il riposo domenicale e settimanale.* Legge 2 febbraio 1934, n. 370 con note. — L. 2,50.

D. P. Biennati, *L'imposta di ricchezza mobile.* — L. 2.

Ecco veramente una bibliotechina tesoro, che merita gratitudine agli autori e alla solerte casa editrice anche per la modicità del prezzo. Il primo opuscolo qui enunciato, e uno dei piccoli capolavori tutti proprii del nostro avv. Fino.

Mons. G. Rossi, *La celebrazione del matrimonio in Italia dopo il Concordato.* Lice, Torino, pag. 264. — L. 12.

Albanesi e Gioffrè, *Il matrimonio canonico e le cause di nullità*, presso Marietti, pag. 172. — L. 15.

Il primo libro raccoglie, se non erriamo, brevi note apparse già sul « Perfice Munus » e come prontuario risponde; il secondo vuol dir troppo in così brevi pagine e cade in non poche inesattezze, inevitabili a chi è profano (credo che gli egregi autori non siano neppure avvocati rotali). E poi basta, basta con questa epidemia di matrimonialite acuta; si pensi a qualche altra cosa, al patrimonio, per esempio: questa fungaia di canonisti improvvisati è estremamente miserevole per non dire altro: *tractent fabrilia fabri*, o per lo meno *sutor ne ultra crepidam* e *quod Deus coniunxit, homo ne separet.* Per conto nostro agli infarinati che ci capiteranno in atto di scrittori diremo da oggi col Giusti: Se infarinato sei, vatti a far friggere.

L. Bruzzo, *La considerazione in occasione della canonizzazione di san Tommaso More.* Desclée, Roma, 1936. — L. 10.

Questa una volta si chiamava filosofia della storia; è la penetrazione degli avvenimenti che più ci conquidono e meglio ci rivelano la presenza della Provvidenza anche negli eventi umani.

Chan. E. Duplessy, *Le pains des grandes*, 2 voll. — L. 24.

Verità da credere, doveri da compiere, documenti e testimonianze dei grandi è il disegno e l'oggetto dell'operetta, che può tornare utile anche a catechisti e oratori.

D. E. Magri, *Spiegazioni del Vangelo trasmesse dalla « Radio Firenze »*. Vol. III. Editrice Fiorentina, pag. 272. — L. 6.

Confermiamo tutto il bene che abbiamo detto altra volta dei due volumetti precedenti anche per queste 39 omelie degne di essere additate a modello.

La dottrina cristiana. Testo ufficiale obbligatorio per tutte le diocesi della regione toscana. Editrice fiorentina.

Sono sei volumetti che con felice pensiero i vescovi della Toscana rendono obbligatori alle sei classi in cui han distribuito l'insegnamento primario della religione: il primo ci sembra riuscito assai meglio degli altri.

Direttore responsabile: Mons. Silvio Romani

Imprimatur: † Joseph Palica, Archiep. Philippen., *Vicesgerens.*

Roma - Tipografia del Dott. Giovanni Bardi - Salita de' Crescenzi, 16